



Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali

A.C. 3225 e abb.

Dossier n° 165 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
30 maggio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3225 e abb.
Titolo:	Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	14
Date:	
adozione quale testo base:	18 maggio 2017
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

La proposta di legge in esame prevede l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari e l'introduzione di un sistema contributivo analogo a quello vigente per i dipendenti pubblici che si può riassumere come segue:

- viene definito un sistema previdenziale, interamente contributivo, per i parlamentari in carica e per quelli cessati dal mandato che già percepiscono gli assegni vitalizi o il trattamento previdenziale;
- ai fini della determinazione del trattamento previdenziale i parlamentari sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare; nel caso in cui i parlamentari optino (ai sensi dell'[articolo 68 del decreto legislativo n. 165/2001](#)) per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità parlamentare, gli stessi possano chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare ai fini previdenziali. In tal caso, le trattenute si effettuano sulle competenze accessorie;
- viene istituita presso l'INPS un'apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari;
- il trattamento previdenziale è riconosciuto ai parlamentari cessati dal mandato parlamentare, che lo hanno esercitato per almeno 5 anni, al compimento del sessantacinquesimo anno di età; la frazione di anno superiore a 6 mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi;
- la determinazione del trattamento previdenziale viene effettuata con il sistema di calcolo contributivo vigente per la generalità dei lavoratori (moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi, di cui alla tabella A dell'allegato 2 della [legge n. 247/2007](#), in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione);
- il montante contributivo individuale è individuato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota pari a quella per i lavoratori pubblici ([articolo 2, comma 2, della legge n. 335/1995](#));
- l'estensione entro 6 mesi del nuovo sistema previdenziale anche alle regioni e alle province autonome.

Specifiche disposizioni riguardano inoltre la decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale; la sospensione in caso di elezione o nomina ad altra carica pubblica; le reversibilità; la rivalutazione dei trattamenti previdenziali; la rideterminazione, da parte delle Camere, dell'ammontare di tutti gli assegni vitalizi e pensioni attualmente erogate in modo da adeguarle alle nuove norme introdotte dal provvedimento in esame.

Per quanto riguarda l'età pensionabile, si prevede che i parlamentari cessati dal mandato e che attualmente già beneficiano del vitalizio o della pensione continuino a percepire il trattamento previdenziale (ricalcolato con il sistema contributivo), anche se non hanno raggiunto i 65 anni di età.

Tipologia del provvedimento

La proposta di legge è sottoposta all'esame del Comitato per la legislazione a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 4 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione Affari costituzionali.

Omogeneità delle disposizioni

La proposta di legge presenta un contenuto omogeneo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Con la proposta di legge in titolo la materia del trattamento previdenziale di deputati e senatori viene per la prima volta definita con legge ordinaria. Essa, infatti, è stata finora disciplinata dai regolamenti parlamentari e dalle determinazioni degli Uffici di presidenza (l'assegno di fine mandato è stato istituito da delibere degli Uffici di presidenza della Camera e del Senato adottate rispettivamente il 30 e il 23 ottobre 1968, con le quali è stata definita la materia del trattamento previdenziale, più volte modificata).

La nuova disciplina legislativa assimila il trattamento previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali a quello dei pubblici dipendenti, così innovando rispetto all'ordinamento vigente.

Si ricorda in proposito che per quanto concerne la natura giuridica del vitalizio, la Corte Costituzionale (in particolare nella sentenza n. 289 del 1994, peraltro antecedente alle recenti decisioni che ne hanno ridefinito requisiti e presupposti, introducendo un sistema contributivo che ne ha accentuato i caratteri previdenziali) ha rilevato come l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego. "La diversità tra assegno vitalizio e pensione - pur variando in relazione alla diversa tipologia dei vitalizi previsti dalla legislazione in vigore - assume, d'altro canto, un'evidenza particolare in relazione ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato, dal momento che questo particolare tipo di previdenza ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (Casse di previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere (v. il regolamento della previdenza per i deputati, approvato il 30 ottobre 1968, con successive modificazioni, ed il regolamento per la previdenza ed assistenza ai senatori e loro familiari, approvato il 23 ottobre 1968, con successive modificazioni)".

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala quanto segue:

- all'**articolo 4, comma 2** consente ai parlamentari che optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, di chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, "allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali". *Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire cosa si intenda per valutazione;*
- all'**articolo 5, comma 5**, *andrebbe valutata l'opportunità di chiarire* se i "cinque rappresentanti degli organi interessati" nel Comitato di vigilanza sulla neo istituita gestione separata dell'INPS debbano essere nominati congiuntamente degli uffici di presidenza delle due Camere ovvero debba intendersi che siano cinque per ciascuna Camera;
- all'**articolo 8, comma 3**, *andrebbe valutata l'opportunità di sostituire* l'espressione "quote contributive" con quella utilizzata nella [legge n. 335 del 1995](#) e nel comma 1 del medesimo articolo 8 "aliquote contributive";
- all'**articolo 13, comma 2**, *andrebbe valutata l'opportunità di chiarire* se ai parlamentari che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto i sessantacinque anni di età il ricalcolo degli emolumenti con il sistema contributivo sia effettuato con l'applicazione della clausola di cui al secondo periodo del comma 1 dello stesso articolo 13 (in ogni caso l'importo "non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge").